

La diffamazione a mezzo stampa in common law: profili civilistici

Versione 1.0 – aprile 2008

Paolo Guarda

La diffamazione a mezzo stampa in common law: profili civilistici

Versione 1.0 aprile 2008

Paolo Guarda*

1. Premessa	2
2. Origini storiche	3
3. Stati Uniti d’America	5
4. Inghilterra	9
5. Privacy e Tort of False Light	12
6. Conclusioni: punitive damages e risarcimento del danno	13
Bibliografia	17

1. Premessa

“It is when important interests come into conflict – “the conflict between right and right” was how Hegel described tragedy – that law gets difficult and fascinating”¹.

Il law of defamation è sicuramente un’area del diritto particolarmente conosciuta e popolare sia per la celebrità delle persone spesso coinvolte che per il tenore satirico, quando non spiccatamente triviale, delle affermazioni diffamatorie. Questi aspetti non rappresentano, però, che la superficie del fenomeno il quale sottintende profonde questioni giuridiche connesse alla ricerca del corretto bilanciamento tra due principi fondamentali: da un lato la libertà di espressione e dall’altro l’interesse dei singoli alla propria reputazione.

L’illecito civile che prende il nome di defamation si concretizza allorquando una persona mette in dubbio la rispettabilità di un’altra od influisce negativamente sulla sua reputazione nei confronti della comunità. Questo tort si divide in due categorie: in primo luogo, il “libel”, che si riferisce a modalità di divulgazione con forma stabile, come ad esempio rappresentazioni teatrali o trasmissioni televisive; in secondo luogo, lo “slander”, che riguarda, invece, tutte quelle forme di diffusione delle notizie che hanno carattere transeunte (come ad esempio la conversazione).

* Ripubblicazione inalterata di un saggio già pubblicato in A. MELCHIONDA, G. PASCUZZI (a cura di), *Diritto di cronaca e tutela dell’onore. La riforma della disciplina della diffamazione a mezzo stampa*. Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 18 marzo 2005, Trento, 2005, 335-362. Questa versione 1.0 – aprile 2008 in pdf - © 2008 Paolo Guarda – è pubblicata con licenza Creative Commons Attribuzione-NonCommerciale-NoOpereDerivate 2.5 Italy. Tale licenza consente l’uso non commerciale dell’opera, a condizione che ne sia sempre data attribuzione all’autore (per maggiori informazioni visita il sito: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/>).

¹ T. WEIR, *A Casebook on Tort*, 9th ed., London, 2000, 517.

In questo breve scritto cercheremo di fornire innanzitutto un sintetico inquadramento storico della materia, andando alla ricerca delle origini del tort of defamation all'interno della tradizione di common law. Analizzeremo, poi, la disciplina moderna nei due Paesi più rappresentativi di questa famiglia giuridica², Stati Uniti d'America ed Inghilterra, mettendo in evidenza affinità e differenze tra essi. Daremo, inoltre, alcuni cenni in riferimento ad un nuovo tort strettamente legato alla tutela della privacy: il tort of false light. Infine, svolgeremo alcune considerazioni conclusive di carattere comparatistico con particolare attenzione all'istituto anglosassone dei punitive damages.

2. Origini storiche

In common law una vera e propria forma di responsabilità per l'uso di termini diffamatori si sviluppò molto più tardi rispetto alla responsabilità per "physical interference"³. I primi casi rilevati, infatti, si ebbero solo agli inizi del sedicesimo secolo⁴.

Già prima del 1500 esistevano alcune particolari fattispecie per le quali si ricostruiva una certa forma di responsabilità in riferimento a "false word" (ad esempio, nei casi di "contempt of court"⁵). Fu però solo agli inizi del sedicesimo secolo che le corti cominciarono a sviluppare un'azione di carattere generale per i casi di espressioni diffamatorie (una nuova action on the case). La nuova azione permetteva alla persona offesa di pretendere un risarcimento dei danni (richiesta che non era ammessa, invece, dinnanzi alle corti ecclesiastiche le quali condannavano il colpevole semplicemente "a far penitenza").

² Per gli altri paesi della tradizione di common law, si v. a mo' di approfondimento i seguenti riferimenti: per l'Irlanda, M. McDONALD, *Irish Law of Defamation*, Dublin, 1987; per il Sud Africa, M. RANCHO, *Foundation of the South Africa Law of Defamation*, Leiden, 1972; per il Canada, R. E. BROWN, *The Law of Defamation in Canada*, Toronto – Calgary – Vancouver, 1987; per l'Australia, S. FITZPATRICK, *Torts or tort? The imperial expansion of defamation*, 8 *Torts L. J. (Australia)* 1 (2000), nel quale si approfondisce la relazione tra il tort of negligence ed il tort of defamation.

³ Per un studio approfondito delle origini storiche del law of defamation v. V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, 11-38.

⁴ J. BAKER, *An Introduction to English Legal History*, 3rd ed., London, Butterworths, 1990, 495: "Words can be more harmful than deeds, and in some circumstances honour may be more tender than personal safety. Yet the common law has always been more reluctant to provide remedies for damage caused by words than for damage caused by deeds. It was centuries before mere words were considered capable of constituting an assault or imprisonment... The reason usually advanced for the lack of a common law remedy for defamation is that it was deemed a spiritual matter more properly within the sphere of the Church courts ... It was certainly wrong to tell lies about people, but the wrong was a form of immorality best left to be punished by the Church".

⁵ Potremmo tradurlo con "disprezzo della corte", ma in realtà non esiste tale figura nell'ordinamento italiano. Esso può essere di tre tipi: oltraggio o atto di resistenza alla corte, disobbedienza alle ingiunzioni del giudice, comportamento che ostacola l'equo processo di un imputato.

Le prime azioni registrate si riferiscono ad accuse di furto ma, rapidamente, il loro ambito di applicazione si estese fino a ricoprire le accuse di incapacità professionale, che compromettevano il reddito derivante dall'attività o mestiere degli attori offesi nonché quelle di cattiva condotta spirituale, quali l'eresia o la perversione sessuale, almeno nei casi in cui l'attore avesse sofferto un danno⁶.

Nei secoli sedicesimo e diciassettesimo la common law consentiva la possibilità di agire nei casi di affermazioni diffamatorie espresse oralmente o per iscritto. Per quanto concerne invece le parole stampate, esse furono assoggettate alla giurisdizione esclusiva della famigerata Star Chamber. Mentre, infatti, le corti di common law avevano maturato nel corso della storia una loro indipendenza nei confronti del potere del re⁷, la Star Chamber era composta da consiglieri del sovrano e divenne uno strumento del potere regio⁸.

L'attività di stampatore era permessa solo dopo aver ottenuto una speciale licenza da parte della Corona con la conseguenza che le diffamazioni che potevano derivare da tale attività erano azionabili solamente dinnanzi alla Star Chamber⁹. A differenza di quanto accadeva avanti le corti di common law, gli scritti diffamatori erano puniti senza aver avuto riguardo alla loro veridicità o falsità. Era sufficiente che essi costituissero il reato di sedizione, non occorrendo nemmeno la prova di aver subito un danno.

La Star Chamber fu abolita dal Parlamento nel 1641 e le corti di common law estesero la loro giurisdizione in riferimento agli scritti diffamatori¹⁰.

⁶ Quest'ultimo requisito fu certamente ritenuto necessario per evitare un'eccessiva intromissione nei confronti della normale giurisdizione dei tribunali ecclesiastici per quanto concerneva le materie di carattere spirituale.

⁷ Si pensi al famoso scontro tra il Re Giacomo I e il giudice Sir Edward Coke che portò al prevalere del principio di legalità, v. A. GAMBARO, R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, 2° ed., Torino, 2002, 112-116.

⁸ La nascita delle Star Chamber corrisponde in Inghilterra con il solo periodo della storia in cui il common law è stato minacciato dall'influenza del diritto romano. Questa fu l'epoca dei Tudors e degli Stuarts, tra il XVI ed il XVII secolo, in cui si assistette al confronto tra i re inglesi, che tentavano di stabilire l'assolutismo, ed il Parlamento. L'importanza del common law diminuì anche perché le tradizionali corti vennero affiancate da nuovi tribunali istituiti dal re, tra le quali la Star Chamber appunto: questa era l'alta corte competente a giudicare sui crimini di rilevante importanza politica. Cfr. K. ZWEIGERT, H. KOTZ, *Introduzione al diritto comparato*, ed. it. a cura di A. DI MAJO E A. GAMBARO, Milano, 1995, 237.

⁹ Per un dettagliato approfondimento sulle origini del copyright anglosassone e del relativo sistema delle licenze, v. U. IZZO, *Alle radici della diversità tra copyright e diritto d'autore*, in G. PASCUZZI, R. CASO (a cura di), *I diritti sulle opere digitali. Copyright statunitense e diritto d'autore italiano*, Padova, 2002, 43-164.

¹⁰ Alcuni hanno sostenuto che l'origine della regola in base alla quale tuttora i libel sono azionabili "per se" e gli slander, invece, solo con la prova della reale perdita subita derivi dalla introduzione dei principi propri della Star Chamber all'interno della common law. Si v. W. S. HOLDSWORTH, *History of English Law*, vol. VIII, 2nd ed., 1937, 361; J. M. KAYE, *Libel and Slander – Two Torts or One?*, 91 *L. Q. R.* 524 (1975); S. F. C. MILSON, *Historical Foundations of the Common Law*, 2nd ed., 1981, 388-392.

3. Stati Uniti d'America

Negli Stati Uniti è diffusa l'opinione in base alla quale la possibilità di esprimersi liberamente rappresenta un diritto fondamentale, in quanto parte integrante dell'eredità culturale della nazione.

Gli statunitensi ritengono, inoltre, che l'ordinamento inglese, il cui diritto ha influenzato per secoli quello americano, sia pari al proprio quanto a garanzie della libertà di espressione e preveda la stessa protezione nei confronti di possibili azioni civili per diffamazione. In realtà ciò non corrisponde al vero e l'ordinamento giuridico britannico è molto più "plaintiff friendly" e meno garantista per quanto concerne la libertà d'espressione, se comparato a quello americano¹¹.

I diritti di libera manifestazione del pensiero e di libertà di stampa trovano il loro fondamento costituzionale direttamente nel Primo Emendamento: la ratio alla base di tutto ciò è la convinzione che solo un'opinione pubblica ben informata e consapevole possa garantire una democrazia realmente operante.

La Corte Suprema degli Stati Uniti riconosce e garantisce anche l'interesse degli Stati dell'Unione nel punire coloro i quali cercano di danneggiare la rispettabilità e l'onore dei cittadini¹². La Corte soppesa coscienziosamente questi interessi contrapposti allorché si trova a dover applicare il Primo Emendamento al fine di proteggere talune forme di espressione. E' proprio tale bilanciamento che differenzia in maniera marcata i due ordinamenti di common law.

Nell'ordinamento americano, il termine "defamation" include le due fattispecie che abbiamo accennato nella premessa, il libel e lo slander¹³. Tradizionalmente si ha libel quando le espressioni diffamatorie sono scritte o stampate, mentre ci si trova di fronte ad un caso di slander quando la diffamazione si manifesta solo oralmente. Nei tempi moderni, però, la distinzione tra questi due tipi di diffamazione è sfumata sempre più. Alcune giurisdizioni statali, infatti, considerano le dichiarazioni pronunciate leggendo uno scritto durante una trasmissione televisiva come libel, mentre considerano slander le affermazioni pronunciate in maniera spontanea. Inoltre, talune corti

¹¹ La differenza tra i due sistemi in riferimento al defamation law può sembrare banale ma in realtà la sua importanza sta crescendo in quest'epoca segnata da una sempre più invasiva globalizzazione. Emblematico è, allora, un recentissimo caso della United States Court of Appeals per il Second Circuit Court, *Dow Jones & Co. v. Harrods Ltd.*, 346 F.3d 357 (2nd Cir. 2003), che ha permesso ad Harrods, un'azienda privata inglese, di sostenere una citazione per diffamazione nei confronti del Wall Street Journal in Inghilterra: le circostanze della causa sono state veramente singolari ed hanno posto in netto contrasto la disciplina dei due paesi. Per un'analisi del caso v. M. SOCHA, *Double Standard: A Comparison of British and American Defamation Law*, 23 *Penn St. Int'l L. Rev.* 471 (2004).

¹² Cfr. *Getz v. Robert Welch Inc.*, 418 U.S. 323, 341 (1974).

¹³ Il U.S. Restatement (Second) of Torts § 559 (1977) definisce la diffamazione come una comunicazione che "tends so to harm the reputation of another as to lower him in the estimation of the community or to deter third persons from associating or dealing with him".

affrontano come slander le espressioni diffamatorie trasmesse per televisione o per radio.

Tutti gli Stati permettono ai propri cittadini di proporre azioni dinnanzi alle loro corti basate sul tort of defamation, ma la disciplina cambia notevolmente da Stato a Stato, anche se sussistono degli elementi comuni¹⁴. In generale, un'azione per diffamazione che abbia buone chance di successo è subordinata al fatto che l'attore riesca a provare: (a) "false and defamatory statement concerning the plaintiff"; (b) "an unprivileged publication to a third party"; (c) "fault amounting to at least negligence on the part of the publisher"; (d) "either actionability of the statement irrespective of special harm or the existence of special harm caused by the publication"¹⁵.

Il primo elemento richiesto consiste nel fatto che la dichiarazione diffamatoria sia falsa e si riferisca all'attore¹⁶. Un'affermazione che si possa ragionevolmente ritenere vera non è utilizzabile per una causa di diffamazione: per determinare la falsità gli Stati utilizzano differenti approcci.

Un altro elemento fondamentale è che la dichiarazione diffamatoria sia effettivamente divulgata e resa pubblica. Se ciò non avviene, si ritiene che non vi possa essere stata una lesione dell'onore dell'attore.

Il terzo elemento richiesto è la colpa. Lo standard di colpevolezza applicato al convenuto in una causa per diffamazione dipende dal fatto che l'attore sia un pubblico ufficiale, una persona pubblica, o un privato cittadino. Ai convenuti è riconosciuta la protezione massima quando essi svolgono un'attività collegata ai mass media e gli attori sono invece pubblici ufficiali o persone pubbliche¹⁷.

L'ultimo requisito è rappresentato dal danno. In common law, una volta che l'attore abbia provato di esser stato diffamato, i danni si presumono. La Corte Suprema ha, però, limitato l'interpretazione dei danni presunti stabilendo che questi non sono

¹⁴ Per approfondimento v. 50 *Am. Jur. 2d Libel and Slander* 6; F. HARPER, F. JAMES, O. GRAY, *The Law of Torts*, §§ 5.0-3.0 (1977); *Restatement (Second) of Torts* §§ 558-623 (1977).

¹⁵ Per un approfondimento soprattutto di carattere procedurale v. B. DOCHERTY, *Defamation Law: Positive Jurisprudence*, 13 *Harv. Hum. Rts. J.* 263 (2000).

¹⁶ In molti Stati si richiede inoltre che l'affermazione, per essere azionabile in giudizio, sia "to and concerning the plaintiff".

¹⁷ In riferimento alla tutela dell'onore e della reputazione delle persone celebri, soprattutto per affermare la prevalenza dell'interesse alla divulgazione delle informazioni, negli Stati Uniti si parla anche di "right of publicity". Un'approfondita analisi storica di questo right, fornita di utili indicazioni legislative, si ritrova in M. SAVARE, *The Price of Celebrity: Valuing the Right of Publicity in Calculating Compensatory Damages*, 11 *UCLA Ent. L. Rev.* 129 (2004). Si v. anche, S. C. SYMEK, *Based Upon a True Story: The Tension Between the First Amendment and a Person's Reputation*, 10 *UCLA Ent. L. Rev.* 171 (2003); J. WALLER, *The Right of Publicity: Preventing the Exploitation of a Celebrity's Identity or Promoting the Exploitation of the First Amendment?*, 9 *UCLA Ent. L. Rev.* 59 (2001); E. C. WILDE, *The Scope of Liability Under California's Right of Publicity Statutes: Civil Code Sections 990 and 3344*, 5 *UCLA Ent. L. Rev.* 167 (1998).

ammessi fino a che l'attore non abbia provato che il convenuto si sia comportato con dolo.

La common law riconosce, poi, delle difese utilizzabili per limitare le azioni per diffamazione. La più importante tra queste è la difesa basata sulla "truth": generalmente, un'espressione diffamatoria non è azionabile se ne è stata provata la veridicità. Altra possibile difesa è il "consent", cioè il consenso dell'attore alla pubblicazione delle affermazioni ingiuriose. Troviamo poi i "privilegi", circostanze nelle quali la volontà di assicurare la libera diffusione delle informazioni di interesse pubblico prevale sul confliggente interesse del singolo a proteggere la propria reputazione. Si dice appunto che il primo interesse è "privilegiato" rispetto al secondo¹⁸.

Un importantissimo caso americano in materia è il *New York Times v. Sullivan*¹⁹. Il New York Times aveva pubblicato nel marzo del 1960 un annuncio a pagamento in cui si denunciavano le violenze ed i soprusi perpetrati ai danni dei militanti neri per i diritti civili, in special modo nella città di Montgomery in Alabama, in cui Sullivan era uno dei commissari del luogo preposto agli affari di polizia. Questi citò in giudizio il quotidiano ottenendo una condanna del giornale al pagamento di un risarcimento del danno di 500.000 dollari a titolo di risarcimento esemplare. L'intento era quello di scoraggiare la stampa più liberale dall'occuparsi della questione razziale e dal sostenere il movimento antisegregazionista.

Il punto giuridico in discussione nel caso era la costituzionalità della legge dell'Alabama, la quale richiedeva che il convenuto provasse solamente che le asserzioni fossero state "libelous per se": tale era ritenuta essere una pubblicazione volta a danneggiare una persona, a ledere la sua reputazione o metterla in cattiva luce agli occhi dell'opinione pubblica²⁰. Allorquando un pubblico ufficiale fosse stato attore in una causa per diffamazione, la sua posizione governativa era già di per se sufficiente a far ritenere che la sua reputazione fosse stata lesa dalla presunta dichiarazione diffamatoria. Inoltre, una volta che il "libel per se" fosse stato dichiarato, il convenuto non aveva altra difesa se non quella di riuscire a persuadere la giuria che le affermazioni di cui era causa corrispondevano al vero.

¹⁸ La categoria dei "privilege" si divide in "absolute private", "qualified privilege" e "fair comment".

¹⁹ *New York Times v. Sullivan*, 376 US 254 (1964). Per un'analisi approfondita del caso con metodologia propria dell'analisi economica del diritto, v. R. A. EPSTEIN, *Was New York Times v. Sullivan Wrong?*, 53 *U. Chi. L. Rev.* 782 (1986), (pubblicato in trad. italiana di V. ZENO-ZENCOVICH su *Dir. inf.*, 1987, 825, con il titolo *Libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione. Una critica di analisi economica del diritto alla via americana*). V. anche, ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, cit., 165 ss.; M. S. GRIMSLEY, *Defamation of Public Figures: is New York Times outdated?*, 10 *Fla. J. Int'l L.* 293 (1995).

²⁰ Anche lo Stato del Minnesota ha creato un tale tort of defamation "actionable per se": v. M. STEENSON, *Defamation per se: Defamation by mistake?*, 27 *Wm. Mitchell L. Rev.* 779 (2000).

Al fine di proteggere il libero svolgimento del dibattito politico, la Corte stabilì che un pubblico ufficiale non poteva ottenere il risarcimento dei danni per una affermazione falsa e per lui diffamante se non fosse riuscito a provare che la dichiarazione era stata espressa con “actual malice”. Sotto la vigenza di questa regola, gli attori dovevano dimostrare che il convenuto aveva esternato affermazioni con la consapevolezza della loro falsità o con un'imprudente incuranza di tale circostanza.

La decisione della Corte Suprema si sviluppa avendo a riferimento due filoni argomentativi principali: da un lato la funzione indispensabile che la libertà di pensiero gioca in una società democratica, dall'altro la posizione di coloro i quali rivestono cariche pubbliche. Concentrata l'attenzione sulla fattispecie sottoposta a giudizio, i giudici della Corte interpretarono il Primo Emendamento al fine di renderlo garante dei mutamenti sociali e fautore del libero svolgimento del dibattito politico. La libertà di manifestazione del pensiero venne, quindi, valutata in chiave politica e vista come strumento atto a realizzare un rapporto democratico fra cittadino e Stato: per far ciò si ritenne indispensabile che il primo potesse esprimersi liberamente e senza il timore di essere citato in giudizio per render conto delle proprie affermazioni²¹.

La tradizionale disciplina di common law, con le sue regole di responsabilità presunta per chi esprime affermazioni diffamatorie, non era più ritenuta idonea ad assicurare il libero esercizio del diritto di critica e necessitava di un ripensamento. La Corte Suprema decise, allora, che il Primo Emendamento tutelava anche le affermazioni false e diffamatorie nei confronti dei pubblici funzionari, a meno che questi non fossero riusciti a dimostrare il dolo, la colpa grave o con previsione del convenuto in giudizio²².

Quanto deciso nel caso *Sullivan* fu poi ripreso e sviluppato dalla Corte Suprema in molte altre importanti decisioni. Ad esempio, in *Curtis Pub. Co. v. Butts*²³, la Corte estese l'“actual malice” standard anche alle “public figures”; in *Gertz v. Robert Welch Inc. v. Hepps*²⁴, fu deciso che tale standard di colpevolezza non doveva essere applicato nei casi in cui erano implicati come attori persone private: esse, infatti, non hanno lo stesso accesso ai media che, invece, caratterizza la posizione delle figure pubbliche. In *Philadelphia Newspapers Inc. v. Hepps*²⁵, infine, la Corte ritenne che una persona privata in qualità di attore doveva sostenere l'onere della prova circa la falsità delle affermazioni nell'ipotesi in cui il convenuto fosse rappresentato dai media e l'argomento di discussione fosse di interesse pubblico.

²¹ La chiave di lettura consiste nel principio in base al quale chi ricopre una carica pubblica si espone volontariamente al giudizio dell'opinione pubblica.

²² ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, cit., 171-173.

²³ *Curtis Pub. Co. v. Butts*, 388 U.S. 130 (1967).

²⁴ *Gertz v. Robert Welch Inc. v. Hepps*, 418 U.S. 323 (1974).

²⁵ *Philadelphia Newspapers Inc. v. Hepps*, 475 U.S. 767 (1985).

La protezione della libertà di espressione come affermata nel Primo Emendamento rappresenta una delle maggiori differenze tra il defamation law inglese e quello americano.

4. Inghilterra

Per l'Inghilterra valgono, ovviamente, tutte le considerazioni già svolte sull'origine della law of defamation e sulle sue categorie²⁶. Di seguito, allora, cercheremo di tratteggiare alcuni elementi fondamentali della disciplina attuale, evidenziando le differenze col sistema statunitense.

In Inghilterra l'onere di provare la veridicità delle presunte dichiarazioni diffamatorie grava completamente sulle spalle del convenuto in quanto in un'azione legale per diffamazione le sue parole si presumono false.

Questa regola, che impone l'onere probatorio sulle spalle dei potenziali convenuti, ha fortemente condizionato l'attività dei mass-media inglesi. La paura di azioni legali porta a "legalizzare" i nuovi racconti pubblicati e spinge alla totale soppressione di certi tipi di notizie. Ad esempio, un giornale inglese può decidere di non dare alle stampe l'estratto di un libro che, pubblicato negli Stati Uniti, ha suscitato numerose critiche, temendo la possibilità, non così peregrina, che venga iniziata un'azione legale con la conseguente difficoltà di poter apprestare una difesa efficace. Lo stesso timore può indurre gli editori ad espungere dai loro racconti quelle parti che, sebbene sicuramente veritiere, sarebbero però difficilmente dimostrabili con testimoni o documenti in tribunale: molti sono gli editori che hanno dovuto pagare ingenti somme in risarcimento per dichiarazioni che sapevano per certo essere vere, ma delle quali non erano stati in grado di provare la bontà.

Si ritiene che l'Inghilterra abbia un regime giuridico tra i più onerosi in materia. D'altro canto, è stato sostenuto che una tale impostazione potrebbe avere il vantaggio di rendere maggiormente responsabili i professionisti del settore e di spingere verso un giornalismo di qualità²⁷.

A fronte degli standard americani, il law of defamation inglese appare troppo conservatore. In mancanza di una regola di colpevolezza fondata sull'"actual malice" o su altre teorie che garantiscano la libertà di parola, i convenuti sono troppo svantaggiati rispetto ai loro omologhi americani. Questa situazione appare, però, in evoluzione in

²⁶ Per approfondimenti v. M. LUNNEY, K. OLIPHANT, *Tort Law. Text and Material*, Oxford, 2000, 581-674; P. GILKER, S. BECKWITH, *Tort*, London, 2000, 285-325; C. D. BAKER, *Tort*, 6th ed., London, 1996, 349-378; I. LOVELAND, *Political Libels: A Comparative Study*, 2000.

²⁷ E. BARENDT, *Libel and the Media: The Chilling Effect*, Oxford, 1997, 68.

quanto si registrano alcuni recenti cambiamenti di stampo liberale che portano a ritenere che anche l'Inghilterra stia seguendo le tracce dell'esempio statunitense²⁸.

In Inghilterra troviamo, poi, anche un importante riferimento legislativo: il Defamation Act del 1996. L'adozione di tale legge segna un altro passo verso un cambiamento del diritto che condiziona profondamente le future azioni legali in materia di diffamazione. Questo statute è sicuramente più "defendant friendly" rispetto ai precedenti ed offre nuove possibili difese processuali per i potenziali convenuti.

Ad esempio, questa disposizione normativa riduce il termine prescrizione delle azioni legali per diffamazione, portandolo da tre ad un solo anno, e limita l'ammontare del risarcimento del danno.

Il Defamation Act del 1996 introduce una nuova difesa giudiziale, la "offer to make amends"²⁹: l'offerta di rettificare l'informazione diffamatoria è una difesa disponibile per tutti i media che si dichiarino pronti a correggere o a scusarsi di una diffamazione non voluta.

Un'altra possibile difesa resa più efficace dal Defamation Act è la cd. "innocent dissemination"³⁰. Secondo la common law, un distributore di libri e di altre forme di

²⁸ Ad esempio v. *Derbyshire County Council v. Times Newspapers Ltd.*, [1993] A.C. 534. in materia di legittimazione attiva di un consiglio comunale per azioni in materia di diffamazione, dove la House of Lords decise che non sussisteva un interesse pubblico rilevante in favore di tale possibilità. Cfr. *Wainwright and another v. Home Office*, [2004] AC 406; *Miller v. Associated Newspapers Ltd.*, [2005] All ER (D) 45 (Apr).

²⁹ Defamation Act, 1996, c. 2:

"(1) A person who has published a statement alleged to be defamatory of another may offer to make amends under this section.

(2) The offer may be in relation to the statement generally or in relation to a specific defamatory meaning which the person making the offer accepts that the statement conveys ("a qualified offer").

(3) An offer to make amends-

(a) must be in writing,

(b) must be expressed to be an offer to make amends under section 2 of the Defamation Act 1996, and

(c) must state whether it is a qualified offer and, if so, set out the defamatory meaning in relation to which it is made.

(4) An offer to make amends under this section is an offer-

(a) to make a suitable correction of the statement complained of and a sufficient apology to the aggrieved party,

(b) to publish the correction and apology in a manner that is reasonable and practicable in the circumstances, and

(c) to pay to the aggrieved party such compensation (if any), and such costs, as may be agreed or determined to be payable.

The fact that the offer is accompanied by an offer to take specific steps does not affect the fact that an offer to make amends under this section is an offer to do all the things mentioned in paragraphs (a) to (c).

(5) An offer to make amends under this section may not be made by a person after serving a defence in defamation proceedings brought against him by the aggrieved party in respect of the publication in question.

(6) An offer to make amends under this section may be withdrawn before it is accepted; and a renewal of an offer which has been withdrawn shall be treated as a new offer".

³⁰ Questo è il caso di divulgazione incolpevole disciplinato all'art 1 del Defamation Act che così recita:

pubblicazioni può utilizzare questa difesa allorquando abbia venduto un libro diffamatorio senza, però, avere la consapevolezza che fosse tale. Il nostro statute ha esteso tale possibilità a chiunque non abbia una responsabilità diretta nei confronti della pubblicazione, come l'annunciatore televisivo e gli Internet Service Provider.

In linea con la tendenza a rafforzare la posizione del convenuto nei processi per diffamazione, il Parlamento inglese ha provveduto a tutelare i propri membri³¹. L'articolo 9 dell'English Bill of Rights garantisce, infatti, ad essi un'immunità assoluta per qualsiasi dichiarazione orale o scritta espressa in occasione del dibattito parlamentare³². Al fine di aggiornare tale previsione, che aveva dato vita ad accesi dibattiti interpretativi, fu deciso l'inserimento di una nuova sezione nel Defamation Act al fine di permettere ai membri dell'organo legislativo di rinunciare all'immunità e di iniziare una causa per diffamazione avente ad oggetto le affermazioni esternate durante i lavori parlamentari³³.

In conclusione, è interessante notare come il Parlamento inglese non abbia ritenuto opportuno prevedere nella nuova legislazione una difesa simile a quella adottata nel caso *Sullivan*. Tale possibilità era stata suggerita da un deputato, ma la maggior parte dei suoi colleghi aveva espresso parere negativo all'idea³⁴: si sostenne, infatti, che questo tipo di difese processuali fossero materia sulla quale dovevano decidere le corti.

“(1) In defamation proceedings a person has a defence if he shows that-
(a) he was not the author, editor or publisher of the statement complained of,
(b) he took reasonable care in relation to its publication, and
(c) he did not know, and had no reason to believe, that what he did caused or contributed to the publication of a defamatory statement.”.

³¹ K. WILLIAMS, *Only Flattery is Safe: Political Speech and the Defamation Act 1996*, 60 *Modern L. Rev.* 388 (1997).

³² L'art. 9 dell'English Bill of Rights così recita: *“That the freedom of speech and debates or proceedings in Parliament ought not to be impeached or questioned in any court or place out of Parliament”.*

³³ Defamation Act, 1996, c. 13:

“(1) Where the conduct of a person in or in relation to proceedings in Parliament is in issue in defamation proceedings, he may waive for the purposes of those proceedings, so far as concerns him, the protection of any enactment or rule of law which prevents proceedings in Parliament being impeached or questioned in any court or place out of Parliament.

(2) Where a person waives that protection-

(a) any such enactment or rule of law shall not apply to prevent evidence being given, questions being

asked or statements, submissions, comments or findings being made about his conduct, and

(b) none of those things shall be regarded as infringing the privilege of either House of Parliament.

(3) The waiver by one person of that protection does not affect its operation in relation to another person who has not waived it.”.

³⁴ Fu Lord Williams of Moyston, membro del partito del laburista, a suggerire l'inserimento di una “Sullivan type defense”.

5. Privacy e Tort of False Light

*“Instantaneous photographs and newspaper enterprise have invaded the sacred precincts of private and domestic life; and numerous mechanical devices threaten to make good the prediction that ‘what is whispered in the close shall be proclaimed from the house-tops’”*³⁵.

Secondo la tradizionale descrizione dei privacy tort³⁶, vi sono quattro forme di lesione della privacy: “intrusion upon seclusion or solitude”³⁷, “publication of embarrassing private facts”³⁸, “appropriation of name or likeness”³⁹ e “publicity placing an individual in a false light before the public”⁴⁰.

Mentre i primi tre tort offrono protezione ad interessi facilmente individuabili, il false light solleva maggiori dubbi ed incertezze⁴¹. Molti commentatori ritengono, inoltre, che il tort contrasti con le garanzie offerte alla libertà d’espressione dal Primo Emendamento e si sovrapponga al tradizionale tort of defamation.

Il tort of false light nel common law statunitense consiste in una forma di “invasione” della privacy che si concretizza in una errata rappresentazione del soggetto agli occhi della collettività (“false light in public eye” appunto)⁴².

Molto simile alla defamation, il tort of false light richiede la divulgazione di una dichiarazione non veritiera che riguarda l’attore. La differenza chiave risiede nel fatto che mentre la defamation deve ledere gravemente la reputazione di una persona, un’azione giudiziaria basata sul tort qui in oggetto richiede solo che la raffigurazione data della persona sia “highly offensive to a reasonable person”⁴³.

³⁵ S. D. WARREN, L. D. BRANDEIS, *The Right to Privacy*, 4 *Harv. L. Rev.* 193, 195 (1890).

³⁶ W. L. PROSSER, *Privacy*, 48 *Cal. L. Rev.* 383, 398 (1960).

³⁷ Cfr. *Lake v. Wal-Mart Storse, Inc.*, 582 N.W.2d 231, 233 (Minn. 1998); Restatement (Second) of Torts 652B (1977).

³⁸ Restatement (Second) of Torts 652D (1977).

³⁹ Restatement (Second) of Torts 652C (1977).

⁴⁰ Restatement (Second) of Torts 652E (1977).

⁴¹ Ciò è dovuto in larga parte alla sua “hizing philosophical underpinning” e alla difficoltà di comprendere quale sia l’interesse realmente tutelato. Si v. D. L. ZIMMERMAN, *False Light Invasion of Privacy: The Light That Failed*, 64 *N.Y.U.L. Rev.* 364, 451 (1989).

⁴² Alcuni autori italiani si sono occupati del tema: v. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile, op. cit.*, 353-361; A. GAMBARO, *Ancora in tema di falsa luce agli occhi del pubblico*, in *Quadrimestre*, 1988, 301; M. L. RUFFINI GANDOLFI, *Il diritto all’ identità personale di fronte alla Corte Suprema degli Stati Uniti (il tort di false light)*, in *Riv. dir. ind.*, 1981, II, 237. Nella dottrina americana v. B. H. SMITH, *Torts-West v. Media General Convergence, Inc.: Tennessee’s Recognition of the Tort of False Light Invasion of Privacy*, 32 *U. Mem. L. Rev.* 1053 (2002); N. E. RAY, *Let There Be False Light: Resisting the Growing Trend Against an Important Tort*, 84 *Minn. L. Rev.* 713 (2000); M. STOHL, *False light invasion of privacy in docudramas: the oxymoron which must be solved*, 35 *Akron L. Rev.* 251 (2002); J. L. BREEDEN, D. M. ZAYICEK, *False Light Invasion of Privacy: A New Tort in Town?*, 9 *S. Carolina Lawyer* 39 (1997).

⁴³ Restatement (Second) of Torts 625E (1977). Cfr. *Rogers v. Florence Printing Co., Inc.*, 230 S.C. 304, 95 S.E.2d. 616 (1956). Sulla distinzione in dottrina v. BREEDEN, ZAYICEK, *False Light Invasion of Privacy: A New Tort in Town?*, cit., 41.

In realtà, questi due tort dovrebbero essere accuratamente distinti: il tort of defamation protegge l'interesse della persona ad avere una buona reputazione; il tort of false light, invece, tutela l'interesse "ad essere lasciato solo" ed è utilizzabile allorquando sia stata fatta della pubblicità che risulti "highly offensive".

Generalmente i casi di tort of false light traggono origine da ipotesi di rappresentazioni romanzate della vita reale di alcune persone che possono sentirsi offese per una falsa descrizione della loro vicenda.

Gli elementi necessari per instaurare un'azione legale basata sul tort of false light sono: (a) la divulgazione da parte del convenuto di fatti inerenti la persona dell'attore che inducono una falsa rappresentazione del soggetto agli occhi della collettività; (b) la falsa rappresentazione deve poter essere ritenuta tale da una persona ragionevole; (c) il dolo del convenuto laddove la materia divulgata sia di interesse pubblico.

Il tort in questione non ha sicuramente incontrato il favore delle corti. Molto spesso, anzi, contrasti con la libertà d'espressione sancita dal Primo Emendamento ne hanno notevolmente limitato la portata.

Il caso più importante in materia è il *Time v. Hill*⁴⁴ deciso dalla Corte Suprema che ha fissato la disciplina attuale: l'attore deve provare "by clear and convincing evidence" che il convenuto sapeva della falsità delle dichiarazioni o ha agito in colpevole noncuranza della verità o falsità di queste.

6. Conclusioni: punitive damages e risarcimento del danno

Dopo questa rapida ricognizione della disciplina del tort of defamation nell'ordinamento anglosassone, la nostra attenzione si concentrerà sull'istituto dei punitive damages che esaspera la funzione sanzionatoria della responsabilità civile⁴⁵.

L'analisi dei casi italiani relativi ad azioni per diffamazione di questi ultimi anni⁴⁶ ha dimostrato un progressivo trasferimento delle azioni dei soggetti lesi dalla

⁴⁴ *Time v. Hill*, 385 U.S. 374 (1967).

⁴⁵ Per approfondimenti sulle funzioni classiche della responsabilità civile (la funzione compensativa, quella sanzionatoria e quella preventiva o di deterrence), cfr. P. G. MONATERI, *La responsabilità civile*, in *Trattato dir. civ.*, diretto da R. SACCO, Torino, 1998, 19 ss., e della sua opera di "ingegneria sociale", cfr. R. EPSTEIN, *Products Liability: The Search for the Middle Ground*, 56 *N. Car. L.R.* 569 (1978); G. ALPA, *Ingegneria sociale e amministrazione del danno. Quindici anni in dottrina della responsabilità civile*, in *Giur. it.*, 1985, IV, 1993.

⁴⁶ Tale ricerca è stata svolta dal prof. Zeno-Zencovich. Ad essa si ispira quest'ultima parte del nostro lavoro. Si v. V. ZENO-ZENCOVICH, *Profili comparatistici dell'alchimia: la liquidazione dell'impalpabile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1995, 1145; ID., *La reputazione del magistrato*, in *Dir. inf.*, 1986, 138; V. RICCIUTO, V. ZENO-ZENCOVICH, *Il danno da mass-media*, Padova, 1990; A. SCARSELLI, V. ZENO-ZENCOVICH, *Analisi di 170 sentenze sulla lesione della personalità rese dal Tribunale civile di Roma (1988-1994)*, in *Dir. inf.*, 1998, 823.

sede penale e quella civile: tale passaggio è risultato essere sicuramente favorevole e premiante per i danneggiati i quali hanno ottenuto nella maggior parte dei casi un ingente risarcimento economico.

Lo studio comparativo degli ordinamenti di common law presenta alcune difficoltà iniziali. Innanzitutto la presenza della giuria, cui è affidata la liquidazione del danno: questi giudici popolari non hanno l'obbligo di motivare la loro decisione che risulta contestabile solo sulla base delle istruzioni ricevute dal giudice togato o del "teste di ragionevolezza".

Rappresenta, inoltre, caratteristica peculiare e di sicuro interesse all'interno degli ordinamenti di common law la presenza dei cd. punitive damages: tratteremo tale istituto analizzandolo solo relativamente all'esperienza nordamericana, in quanto la sua rilevanza nel sistema inglese è stata ormai praticamente esclusa da una serie di decisioni della House of Lords che lo ha fortemente limitato a fattispecie circoscritte⁴⁷.

Tradizionalmente i punitive damages sono concessi allorché una condotta appare estremamente riprovevole e con essi si manifesta l'intento di punire il trasgressore disincentivandolo pro futuro (funzione di deterrence). Sono fundamentalmente svincolati dall'entità del danno provocato il quale viene risarcito da un'altra apposita voce, i compensatory damages (divisi a loro volta in special e general)⁴⁸.

La materia delle lesioni contro la reputazione è stata a lungo caratterizzata dalla concessione dei punitive damages. Essi non vanno però equiparati con troppa facilità alla nostra categoria di risarcimento dei danni cui piuttosto corrisponde un'altra categoria, quella dei general damages, che non richiedono la prova della loro concreta entità in quanto sono ritenuti sussistere in re ipsa⁴⁹.

I punitive damages venivano riconosciuti nei classici casi di libel e slander qualora fosse stato provato il dolo (malice) del diffamatore, la sua malizia o comunque il suo intento di nuocere al diffamato. Questo regime resse fino al 1964, quando la Corte Suprema pronunciò la già evocata sentenza *New York Times v. Sullivan*, con la quale modificò profondamente la disciplina restringendo il campo di applicazione

⁴⁷ Cfr. *Rooges v. Barnard*, (1964) A.C. 1129. In pratica tutta la giurisprudenza inglese si è concentrata sull'intento di annullare, in quanto ritenute eccessive, le sentenze di condanna a somme che in realtà non erano così elevate: cfr. *Lewis v. Daily Telegraph*, H.L. (1964) A.C. 262; *Riches v. News Group Newspaper*, C.A. (1985) 3 W.L.R. 432, 450; *McCarey v. Associated Newspapers*, C.A. (1964) Q.B., 106.

⁴⁸ Per approfondimenti v. V. ZENO-ZENCOVICH, *Il problema della pena privata nell'ordinamento italiano: un approccio comparatistico ai "punitive damages" di "common law"*, in *Giur. it.*, 1985, IV, 12; G. PONZANELLI, *I "Punitive damages" nell'esperienza nordamericana*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, I, 435; ZENO-ZENCOVICH, *Profili comparatistici dell'alchimia: la liquidazione dell'impalpabile*, *op. cit.*, 1995, 1153 ss.; ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, *op. cit.*, 275-297; M. S. ROMANO, *Danni punitivi: controllo giudiziale di un rimedio "a rischio". Osservazione a Corte Suprema 24 giugno 1994 (USA)*, in *Foro it.*, 1995, IV, 204.

⁴⁹ Vengono infatti definiti anche "presumptive damages".

dell'istituto. Questo processo di ridimensionamento, portato avanti attraverso numerose sentenze successive e consolidato da *Geritz v. Weich*⁵⁰, ha determinato l'esistenza di due distinti regimi in caso di diffamazione. Nella prima circostanza, la diffamazione tra privati cittadini, l'illecito è strettamente legato alla colpa del soggetto attivo. Nel caso invece il soggetto attivo si sia avvalso di un mezzo di comunicazione di massa distinguiamo due situazioni: se la persona offesa è un funzionario o un personaggio pubblico (public official o figure) essa dovrà dimostrare il dolo (actual malice) del convenuto per ottenere il risarcimento dei danni subiti, nonché dei punitive damages; nella seconda, se la persona offesa è un privato cittadino (private figure) essa dovrà dimostrare la colpa del convenuto per ottenere il risarcimento dei danni, il suo dolo per chiedere i punitive damages.

La nuova disciplina creata dalla Suprema Corte americana costituisce un'evidente interpretazione in chiave economica dei diritti fondamentali sanciti nel Primo Emendamento. I giudici, infatti, sembrano essere stati animati dall'intento di non colpire troppo duramente un'attività economica, quale quella della divulgazione di notizie e commenti, di cui altrimenti si farebbe venire meno la redditività⁵¹. Nell'ordinamento nordamericano, quindi, talune attività vengono considerate di essenziale importanza e di conseguenza meritevoli di una diminuzione del rischio imprenditoriale. Nel campo dei mass-media, inoltre, la contestazione al sistema della responsabilità civile si è estesa anche ai compensatory damages arrivando a mettere in discussione un principio che da sempre caratterizza la common law, quello secondo cui, nelle lesioni alla reputazione il danno sia in re ipsa. In questo modo una limitazione della risarcibilità agli special damages (ai danni effettivamente provati), escludendo la figura dei general (o presumptive) damages, riduce in maniera drastica ogni conseguenza negativa per i media⁵².

Il raffronto con l'esperienza americana è estremamente interessante in un'ottica comparatistica in quanto consente di scorgere una tendenza verso criteri generali di responsabilità che da sempre caratterizzano l'esperienza di civil law. La nuova disciplina statunitense ha trasformato quello che era un illecito colposo in uno sostanzialmente doloso; nelle esperienze dell'Europa continentale, invece, dove la diffamazione costituisce un illecito penale, quindi doloso, ci si orienta da un lato verso

⁵⁰ Sul caso v. J. D. Eaton, *The American Law of Defamation through Gertz v. Robert Welch Inc. and beyond: An Analytical Primer*, 61 *Va. L. Rev.* 1349 (1975).

⁵¹ V. ZENO-ZENCOVICH, *Il problema della pena privata nell'ordinamento italiano*, cit., 26, nt. 59.

⁵² *Idem*, 27.

il rafforzamento di sanzioni civili punitive, dall'altro verso nuove forme di tutela civile (vedi lo sviluppo del diritto dell'identità personale)⁵³.

La breve ricognizione svolta in queste pagine ci permette ora di trarre alcune conclusioni⁵⁴. Gli ordinamenti giuridici sono sempre in difficoltà quando si tratta di dare valutazione a entità ontologicamente imponderabili. Il valore della reputazione, infatti, è fissato fuori dal mercato e al giudice viene affidato il ruolo di arbitro. Egli, però, per disorganizzazione (come nelle esperienze italiane) o per espresso divieto (come nel caso della giuria in common law) ignora completamente quale sia il valore di mercato operando ogni volta secondo la sua sensibilità e completamente svincolato da indici che lo colleghino a casi precedentemente decisi⁵⁵.

Si impone, dunque, l'esigenza di uno studio approfondito e dettagliato delle decisioni delle corti in materia di lesione alla reputazione, al fine di estrarne degli indici idonei a rendere più trasparenti i processi cognitivi che portano i giudici alla quantificazione del danno garantendo, così, prevedibilità al sistema. Forse anche altre vie possono essere seguite: il pragmatismo che da sempre caratterizza l'esperienza nordamericana dovrebbe indurci a ricercare soluzioni maggiormente ispirate alle logiche di mercato che caratterizzano l'agire dei media: schemi assicurativi, come suggerito dal Prof. Zeno-Zencovich nella sua relazione al Convegno, costituirebbero strumenti sicuramente più efficaci delle attuali regole risarcitorie e assicurerebbero maggiore efficienza e razionalità al sistema.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ ZENO-ZENCOVICH, *Profili comparatistici dell'alchimia*, cit., 1161 ss.; ID., *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, cit., 375-377.

⁵⁵ Anche se contestate, le condanne ai punitive damages, che abbiamo visto caratterizzare l'esperienza di common law, appaiono più razionali in quanto pur sempre parametriche alle dimensioni economiche del soggetto che arreca la lesione e all'ammontare delle spese legali della parte che prevale.

Bibliografia

- BAKER C. D., *Tort*, 6th ed., London, 1996, 349-378;
- BREEDEN J. L., ZAYICEK D. M., *False Light Invasion of Privacy: A New Tort in Town?*, 9 *S. Carolina Lawyer* 39 (1997);
- BROWN R. E., *The Law of Defamation in Canada*, Carswell, Toronto – Calgary – Vancouver, 1987;
- DOCHERTY B., *Defamation Law: Positive Jurisprudence*, 13 *Harv. Hum. Rts. J.* 263 (2000);
- ELDRIDGE L. H., *The Law of Defamation*, Indianapolis, 1978;
- EPSTEIN R. A., *Was New York Times v. Sullivan Wrong?*, 53 *U. Chi. L. Rev.* 782 (1986)),
(pubblicato in trad. italiana di Vincenzo Zeno-Zencovich su *Dir. inf.*, 1987, 825, con il titolo *Libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione. Una critica di analisi economica del diritto alla via americana*);
- FITZPATRICK S., *Torts or tort? The imperial expansion of defamation*, 8 *Torts L. J. (Australia)* 1 (2000);
- GAMBARO A., *Ancora in tema di falsa luce agli occhi del pubblico*, in *Quadrimestre*, 1988, 301;
- GAMBARO A., *Diritti della personalità*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, II, 519;
- GAMBARO A., *Diritti della personalità*, in *Riv. dir. civ.*, 1984, II, 591;
- GAMBARO A., *Diritti della personalità*, in *Riv. dir. civ.*, 1989, II, 421;
- GAMBARO A., *Falsa luce agli occhi del pubblico*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, I, 84;
- GILIKER P., BECKWITH S., *Tort*, London, 2000, 285-325;
- GRIMSLEY M. S., *Defamation of Public Figures: is New York Times outdated?*, 10 *Fla. J. Int'l L.* 293 (1995);
- HILZENDEGER K. J., *Unreasonable Publicity: How Well Does Tort Law Protect the Unwarranted Disclosure of a Person's HIV – Positive Status?*, 35 *Ariz. St. L.J.* 187 (2003);
- LOVELAND I., *Political Libels: A Comparative Study*, 2000;
- LUNNEY M., OLIPHANT K., *Tort Law. Text and Material*, Oxford, 2000, 581-674;
- MARINI G., *La giuridificazione della persona. Ideologie e tecniche dei diritti della personalità*, reperibile sul sito Web: <<http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/2005/Marini1.pdf>>;
- MCDONALD M., *Irish Law of Defamation*, Dublin, 1987;
- NATOLI R., *La tutela dell'onore e della reputazione in Internet: il caso della diffamazione anonima*, in *Europa e diritto privato*, 2001, 441;
- PASCUZZI G., *Giustizia civile e diritto di cronaca* (Atti del seminario di studio tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, 7 marzo 2003), Trento, 2003.

- PONZANELLI G., *I "Punitive damages" nell' esperienza nordamericana*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, I, 435;
- RANCHOD M., *Foundation of the South Africa Law of Defamation*, Leiden, 1972;
- RAY N. E., *Let There Be False Light: Resisting the Growing Trend Against an Important Tort*, 84 *Minn. L. Rev.* 713 (2000);
- RICCIUTO V., ZENO-ZENCOVICH V., *Il danno da mass-media*, Padova, 1990;
- ROMANO M. S., *Danni punitivi: controllo giudiziale di un rimedio "a rischio". Osservazione a Corte Suprema 24 giugno 1994 (USA)*, in *Foro it.*, 1995, IV, 204;
- RUFFINI GANDOLFI M. L., *Il diritto all' identità personale di fronte alla Corte Suprema degli Stati Uniti (il tort di false light)*, in *Riv. dir. ind.*, 1981, II, 237;
- SAVARE M., *The Price of Celebrity: Valuing the Right of Publicity in Calculating Compensatory Damages*, 11 *UCLA Ent. L. Rev.* 129 (2004);
- SCARSELLI A., ZENO-ZENCOVICH V., *Analisi di 170 sentenze sulla lesione della personalità rese dal Tribunale di Roma (1988-1994)*, in *Dir. inf.*, 1995, 701;
- SMITH B. H., *Torts-West v. Media General Convergence, Inc.: Tennessee's Recognition of the Tort of False Light Invasion of Privacy*, 32 *U. Mem. L. Rev.* 1053 (2002);
- SOCHA M., *Double Standard: A Comparison of British and American Defamation Law*, 23 *Penn St. Int'l L. Rev.* 471 (2004);
- STEENSON M., *Defamation per se: Defamation by mistake?*, 27 *Wm. Mitchell L. Rev.* 779 (2000);
- STOHL M., *False light invasion of privacy in docudramas: the oxymoron which must be solved*, 35 *Akron L. Rev.* 251 (2002);
- SUNSTEIN C. R., *Defamation and the First Amendment: New Perspectives: The Plaintiff's Burden in Defamation, Awareness and Falsity: Hard Defamation Cases*, 25 *Wm and Mary L. Rev.* 891 (1984);
- SYMEK S. C., *Based Upon a True Story: The Tension Between the First Amendment and a Person's Reputation*, 10 *UCLA Ent. L. Rev.* 171 (2003);
- WALLER J., *The Right of Publicity: Preventing the Exploitation of a Celebrity's Identity or Promoting the Exploitation of the First Amendment?*, 9 *UCLA Ent. L. Rev.* 59 (2001);
- WARREN S. D., BRANDEIS L. D., *The Right to Privacy*, 4 *Harv. L. Rev.* 193, 195 (1890);
- WEIR T., *A Casebook on Tort*, 9th ed., London, 2000, 517-564;
- WILDE E. C., *The Scope of Liability Under California's Right of Publicity Statutes: Civil Code Sections 990 and 3344*, 5 *UCLA Ent. L. Rev.* 167 (1998);
- WILLIAMS K., *Only Flattery is Safe: Political Speech and the Defamation Act 1996*, 60 *Modern L. Rev.* 388 (1997);
- ZENO-ZENCOVICH V., CLEMENTE M., LODATO M. G., *La responsabilità professionale del giornalista e dell' editore*, Padova, 1995;

- ZENO-ZENCOVICH V., *Il problema della pena privata nell'ordinamento italiano: un approccio comparatistico ai "punitive damages" di "common law"*, in *Giur. it.*, 1985, IV, 12;
- ZENO-ZENCOVICH V., *La libertà d'espressione: media, mercato, potere nella società dell'informazione*, Bologna, 2004;
- ZENO-ZENCOVICH V., *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985;
- ZENO-ZENCOVICH V., *Profili comparatistici dell'alchimia: la liquidazione dell'impalpabile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1995, 1145;
- ZIMMERMAN D. L., *False Light Invasion of Privacy: The Light That Failed*, 64 *N.Y.U.L. Rev.* 364 (1989).